

Publicato il 12/04/2023

N. 00049/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2023, proposto da

TIM S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (Gruppo Ferrovie dello Stato), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- Italferr S.p.a., non costituitasi in giudizio;
- Ambiente S.p.a., non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della RFI S.p.a. recante l'autorizzazione n. 76 del 16.12.2022 pervenuta ai ricorrenti in data 28.2.2023, nella parte in cui si autorizza con decorrenza 6 marzo 2023 l'accesso al fondo in proprietà della ricorrente al fine di eseguire analisi sulla presenza di contaminanti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto "atto di costituzione in giudizio di R.F.I. S.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

1.1. Va doverosamente premesso che il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021 reca l' "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*".

Tra le opere finanziate con tale provvedimento risulta incluso nell'ambito della missione 3 (M3), componente 1 (C1), ambito dell'investimento 1.2.

"*Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa*" anche il sub investimento 1.2.3. "*Linee di collegamento ad alta velocità con l'Europa del Nord (Verona – Brennero opere di adduzione*".

In dipendenza di tale stanziamento di risorse finanziarie sono intervenuti in prosieguo di tempo

ulteriori atti, tra i quali vanno menzionati: la determinazione conclusiva della conferenza di servizi adottata il 18 luglio 2022 dal Responsabile dell'Area Nord - Est di RFI (Reti Ferroviarie Italiane) S.p.a. nell'ambito del "*Progetto di realizzazione dell'asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero - Progetto di fattibilità tecnica ed Economica del lotto 3A: Circonvallazione di Trento*"; la determinazione motivata n. 1/2022 ex art. 44, comma 6, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 adottata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Speciale, all'esito dell'Adunanza del 17 dicembre 2021; la determinazione motivata n. 2/2022 ex art. 44, comma 6, del medesimo d.l. n. 77 del 2021 convertito con

modificazioni dalla l. n. 108 del 2021 adottata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Speciale, all'esito dell'Adunanza del 5 agosto 2022; l'ordinanza n. 3 dell'8 settembre 2022, adottata dal Commissario Straordinario di RFI nell'ambito del *“Progetto di realizzazione dell'asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero - Progetto di fattibilità tecnica ed economica del lotto 3A: Circonvallazione di Trento”*.

Gli atti anzidetti hanno formato oggetto, relativamente all'anzidetto lotto 3A – Circonvallazione di Trento, del ricorso collettivamente proposto innanzi a questo Tribunale sub R.G. 151 del 2022 da parte di alcuni proprietari assoggettati all'esproprio delle aree necessarie per la realizzazione delle opere, da parte di alcuni residenti nelle zone parimenti interessate dalle opere medesime, nonché da parte di un'associazione sindacale locale.

In ordine a tale impugnativa questo Tribunale ha emesso a' sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, l'ordinanza collegiale n. 200 dd. 24 novembre 2022 dichiarando la propria incompetenza e individuando al riguardo nel T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, il giudice competente a statuire al riguardo e presso il quale la relativa causa è stata pertanto riassunta ed è a tutt'oggi pendente.

Va anche evidenziato che le opere della progettata circonvallazione ferroviaria di Trento sono innanzitutto destinate alla velocizzazione del traffico dei numerosi convogli merci che giornalmente percorrono la linea del Brennero consentendo anche un ulteriore incremento del numero dei vagoni che compongono tali treni; e che, peraltro, una fase successiva del progetto, da integralmente realizzarsi in un lasso di tempo di almeno 15 anni, prevede pure la costruzione di una stazione passeggeri provvisoria presso l'ex scalo Filzi e, a quel punto la realizzazione di una nuova stazione passeggeri ipogea con l'interramento dei binari nel tratto compreso tra la rotatoria stradale intitolata ai Caduti di Nassirya e il nuovo Quartiere multifunzionale de Le Albere.

Le relative opere, che consentiranno di eliminare la cesura tra la parte Est e la parte Ovest della città determinata dall'insistenza dell'attuale tracciato ferroviario, risultano – altresì – congruenti con il parallelo progetto Nordus, da finanziarsi con fondi statali e che persegue l'obiettivo del miglioramento del sistema di trasporto locale mediante il progetto di raddoppio della linea ferroviaria a scartamento ridotto Trento - Malè –Mezzana, gestita dalla Trentino trasporti S.p.a. e in tal modo destinata a collegare i principali poli di attrazione di traffico urbano.

Va anche rilevato che il previsto nuovo tracciato ferroviario interessa nella parte settentrionale della città il Sito di interesse nazionale (SIN) di Trento Nord, individuato ai fini della sua bonifica presentemente disciplinata dall'art. 252 e dell'art. 240 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.

L'individuazione di tale sito è avvenuta per effetto 2 del d.m. 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'art.1, comma 3, della l. 9 dicembre 1998, n. 426, all'epoca vigente, ed è stato perimetrato con d.m. dell' 8 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 232 del 3 ottobre 2002).

Tale sito si estende per una superficie complessiva pari a circa 21 ettari, di cui circa 11 ettari di aree a terra e 10 ettari di rogge, ed è costituito da tre aree omogenee per tipo di contaminazione e caratteristiche ambientali: l'area industriale dismessa ex SLOI/Comparto di via Ezio Macconi, l'area industriale dismessa ex Carbochimica/Comparto di Via Brennero e le Rogge Demaniali, estese per una lunghezza di circa 7 km. e costituite da un reticolo di canali realizzati per il drenaggio delle campagne e trasformatesi, a seguito dell'urbanizzazione, in collettori di raccolta delle acque meteoriche.

Nell'area industriale dismessa ex SLOI, attualmente di proprietà di più soggetti privati, si produceva in passato principalmente piombo tetraetile; lo stabilimento è stato chiuso nel 1978 a seguito di un incidente ed attualmente gli impianti sono stati smontati ed i fabbricati demoliti.

Nell'area industriale dismessa ex Carbochimica, attualmente di proprietà di più soggetti privati, tale Società, attiva dall'inizio del secolo scorso fino ai primi anni '80, produceva: naftalina, olii per la preparazione del legno e peci per elettrodi, praticando altresì la distillazione del catrame. Attualmente l'area è libera da corpi di fabbrica, che sono stati interamente demoliti, e risulta quasi interamente pavimentata ed in parte ricoperta da vegetazione spontanea.

1.2. L'attuale ricorrente, TIM S.r.l., avente sede in Via bernardo Clesio n. 6 in Trento e operante nel settore dello sviluppo di progetti immobiliari, è comproprietaria assieme a IMT S.r.l. e a MIT S.r.l. di un fondo ubicato nel SIN di Trento Nord, costituito dalla partita tavolare n. 7080 del Comune catastale 406 di Trento comprensiva delle particelle edificiali nn. 3069(7, 3069/8, 3965/1 e 3965/6 nonché dalle particelle fondiarie nn. 156/8, 158/2, 280/2, 280(4, 280/10, 293/5, 301/2, 2662/3 e 3084.

Tale fondo era inizialmente destinato dal progetto del nuovo asse ferroviario per una parte limitata a deposito di terreni di risulta derivanti dai relativi lavori (cfr. doc.ti nn. 3, 4 e 6 di parte ricorrente).

TIM evidenzia in tal senso che la dichiarazione di pubblica utilità del nuovo tracciato ferroviario, come riportato nelle mappe da essa depositate agli atti di causa unitamente al proprio ricorso, prevedeva che l'area di cui trattasi fosse interessata - per l'appunto - *“principalmente da una occupazione temporanea, in colore verde chiaro, per i materiali di scavo, e non da una espropriazione”*.

Essa allega pure la circostanza che in epoca successiva, segnatamente per effetto dell'Ordinanza n. 3 dd. 8 settembre 2022 emanata da RFI (cfr. *ibidem*, doc. n. 12) il fondo di cui trattasi non sarebbe stato più utilizzato per lo stoccaggio di terra e che, quindi, lo stesso neppure sarebbe stato assoggettato ad un vincolo di occupazione.

A tale riguardo TIM richiama il § A.36 di tale ordinanza, nel quale si afferma che il vincolo per il quale le aree oggetto di bonifica non possono subire interferenze inerenti alla bonifica nel caso della sussistenza di un processo

regolato da un accordo di programma, posto che *“con esplicito riferimento all’art. 242-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., i progetti ... possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, inclusi i Siti di Interesse Nazionale, a condizione che detti interventi e opere ... non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione ed il completamento della bonifica ...”*.

La sussistenza di tale accordo di programma è comprovata da TIM con il suo doc. 9, costituito da un “Accordo di programma definitivo” concluso in data 9 luglio 2012 tra la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento, la stessa TIM, nonché da MIT S.r.l., ITM S.r.l., Francy S.r.l., BI.MA S.n.c. e Nilupa S.a.s.

1.3. Viceversa, nelle premesse motivate della qui impugnata autorizzazione n. 76 dd. 16 dicembre 2022 RFI, susseguentemente emessa da RFI a’ sensi e per gli effetti dell’art. 15 del t.u. approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per quanto qui segnatamente interessa si legge quanto segue:

“VISTA la lettera d’incarico n. 100043222 del 27/05/22 della Italferr S.p.A., che agisce in nome e per conto di R.F.I. S.p.A., con cui è stata affidata alla Società Ambiente S.p.A. con sede in Via Frassina n.21, Carrara, l’esecuzione di “attività di caratterizzazione dei soil gas/camere di flusso mediante campionamento e successive analisi di laboratorio”, nell’ambito del quale si inseriscono le indagini di cui al punto precedente; CHE in data 18/07/2022 è stata emessa la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi ai sensi del DL 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, imposto il vincolo preordinato all’espropriazione e pronunciata la dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi degli artt. 12 e ss del DPR 327/2001 del progetto del “Lotto 3A: Circonvallazione di Trento” ...

CONSIDERATO che per lo svolgimento di dette indagini si rende necessario accedere tra gli altri anche agli immobili siti nel Comune di Amministrativo e Catastale di Trento, di proprietà della IMT S.r.l., TIM S.r.l. e FRANSY Sr.l., rappresentati in modo grafico ed analitico rispettivamente nel Piano Particellare e nell’Elenco delle Ditte i quali, debitamente vistati costituiscono parte integrante della presente Autorizzazione; CHE in particolare la Società Italferr S.p.A. con nota prot.

DGPI.AGPN.PMBRVT.0098433.22.U del 04.08.2022 ha comunicato alla Società proprietaria TIM S.R.L. la necessità di dover accedere alle aree, come già precedentemente indicate e rappresentate, per poter procedere, come da incarico ricevuto, alla caratterizzazione dei soil gas/delle camere di flusso mediante campionamento ed alle successive analisi di laboratorio ricevendone il diniego; CHE il diniego della predetta Società è perdurato nonostante i chiarimenti espliciti dalla Italferr S.p.A. nell'ambito dei molteplici tavoli tecnici di confronto anche alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Trento, della Provincia Autonoma di Trento e dei tecnici della APPA; CHE le precitate attività di indagine rivestono particolare utilità ai fini dello sviluppo progettuale tali da non poter essere ulteriormente dilazionate o annullate, anche atteso che tutte le attività di indagine da porre in essere nei sedimenti di interesse sono state già consentite in via bonaria dalle restanti proprietà, tanto per cui non esistono ragionevoli alternative all'accesso ex art. 15 del D.P.R. 327 del 2001 e sue ss.mm.ii. ;CHE le attività di indagine e caratterizzazione sono puntualmente descritte nel Piano di Indagine allegato a questa Autorizzazione; CHE con PEC di ambientesca@messaggipec.it in data 06.10.2022, inviata alle Società proprietarie degli immobili come catastalmente indentificati nel Piano Particellare e nell'Elenco delle Ditte, è stato dato Avviso di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; CONSIDERATO che Ambiente S.p.A. ha comunicato ad Italferr in data 06.10.2022 di aver eseguito tutte le comunicazioni di avvio del procedimento alle Società proprietarie degli immobili come catastalmente indentificati nel Piano Particellare e nell'Elenco delle Ditte inserendo la stessa Italferr in conoscenza alla nota di invio; CONSIDERATO che nei termini di legge previsti dal comma 2 dell'articolo suddetto sono state formulate n. 1 osservazioni da parte dei soggetti nella cui proprietà è richiesto l'accesso e che le stesse osservazioni sono state opportunamente controdedotte e non ritenute ostative al rilascio dell'autorizzazione richiesta; VISTA l'istanza prot. DGPI.PES.0152790.22.U del 30/11/2022, presentata dalla Società ITALFERR S.p.A. con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 327/01, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private individuate nell'Elenco delle Ditte, nel piano particellare allegato, per eseguire le attività di caratterizzazione per mezzo di soil gas e/o camere di flusso mediante

campionamento finalizzate a determinare lo stato qualitativo dei materiali che verranno movimentati in fase di esecuzione lavori ed identificare i corretti impianti di smaltimento finale nonché ad ottemperare alle prescrizioni ambientali degli enti ed a verificare lo stato di salute e sicurezza di lavoratori e cittadini”.

Conseguentemente, “VISTO l’art. 15, comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.” nel testo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, RFI ha disposto l’occupazione temporanea del predetto fondo di proprietà di TIM.

1.3. Tale provvedimento è ora impugnato da TIM mediante il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 3 marzo 2023.

TIM premette al riguardo che il provvedimento dispone analisi sul sito che dovevano inerire al progetto ferroviario (che non interessa più l’area) per una ragione non corrispondente alla realtà, con conseguente violazione dell’art. 242 ter del d.lgs. n. 152 del 2006 come inserito dall’ art. 52, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 e da ultimo modificato dall’art. 37, comma 1, lett. c), numeri 2), 3) e 4) del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108. nonché della stessa VIA che assiste il progetto e dell’Accordo di programma di cui essa è parte.

TIM precisa di curare da diversi anni in veste di soggetto titolato come, sia direttamente che per il tramite della società consortile a responsabilità limitata denominata Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord, l’iter per il recupero urbanistico ed ambientale del SIN in cui ricade la sua proprietà, e che il recupero delle aree incluse nello stesso SIN è strettamente legato e conseguente la definizione delle funzioni che vengono insediate (piano urbanistico guida) ed espone di aver predisposto , secondo la procedura prevista, su indicazione del Ministero dell’Ambiente (in progresso di tempo poi denominato Ministero della Transizione Ecologica – MiTE e, attualmente, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e su richiesta del Comune di Trento, un progetto urbanistico innovativo e ben strutturato, a basso impatto sul territorio, ispirato a principi di sostenibilità sia

per quanto riguarda il recupero ambientale delle aree che per la gestione in esercizio recependo anche le nuove esigenze di mobilità espresse dall'Amministrazione locale.

Tale progetto urbanistico, identificato come "GEA & PONTO" è aderente ai principi di sostenibilità ambientale, economica, temporale, sanitaria ed etica, della *Carta delle bonifiche sostenibili* sottoscritta nel 2020 dal Ministro dell'Ambiente, ed è altresì coerente con la risoluzione delle Nazioni Unite adottata il 25 settembre 2015 A/RES/70/1, meglio nota come agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals – SDGs goals*) ripresa dalla Comunità Europea con la comunicazione COM(2016)739. 5

TIM riferisce che tale progetto non prevede la movimentazione di terreni contaminati perché sono presenti rischi di alterare l'equilibrio del sistema, stabilizzato ormai da decenni, evitando in tal modo le situazioni critiche che si sono determinate nel comparto delle Rogge limitrofo al fondo di sua proprietà e nel quale sulla base di notizie stampa sarebbe avvenuta la risalita di sostanze dal sottosuolo e la loro diffusione nell'ambiente circostante, senza presidi di sicurezza attivi quali il confinamento e la filtrazione dell'aria ambiente della zona di intervento (cfr. *ibidem*, doc. 18).

TIM afferma inoltre di aver improntato il proprio operato ad uno spirito di collaborazione con RFI, Italferr e con le amministrazioni pubbliche competenti segnalando le specifiche problematiche del sito, partecipando ovunque le è stato permesso a riunioni, incontri e relazionandosi con i tecnici della stessa Italferr anche fornendo loro tutta la documentazione disponibile di volta in volta ad essa richiesta (cfr. *ibidem*, doc. 12 e 17) e di aver sostenuto ingenti spese (ad oggi quantificabili in €1.600.000,00: cfr. *ibidem*, doc. 19) per disporre di elementi certi di sicurezza ambientale specialmente su alcune tipologie di piombo sulle quali non esistevano sufficienti elementi di conoscenza nella comunità scientifica.

In tal senso TIM ha proposto fin da subito di collaborare con RFI e Italferr S.p.a. (Società facente parte del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane,

che comprende la stessa RFI quale Società capofila, (società capofila, Anas S.p.a. e Ferrovie Sud Est S.r.l.) nel comune interesse di favorire il recupero delle aree, sia di quelle destinate al nuovo tracciato ferroviario che di quelle che permangono di proprietà, evidenziando che RFI e Italferr non sono titolari per curare presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il procedimento di recupero ambientale delle aree incluse nel SIN: titolo che, viceversa, indiscutibilmente appartiene alla medesima TIM quale proprietario incolpevole del fondo inquinato.

Secondo TIM l'autorizzazione qui impugnata si fonda anche su elementi non rispondenti alla realtà dei fatti. Posto che tale provvedimento, per la parte che riguarda l'accesso a fondi privati non interessati da esproprio, non è attinente ai fini della realizzazione del futuro bypass ferroviario, né è attinente al recupero ambientale delle aree inquinate pur svolgendo di fatto un'azione sostitutiva delle competenze e dei diritti propri dei soggetti titolari secondo l'attuale quadro normativo.

TIM in particolare evidenzia che per il SIN di Trento Nord la Provincia Autonoma di Trento ha redatto la caratterizzazione, la quale è stata validata dall'Azienda provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) e approvata da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; - La relazione di Caratterizzazione riporta l'esito di verifiche che consentono di escludere rischi per la salute dei residenti, anche grazie a presidi di sicurezza a tutt'oggi mantenuti attivi da parte della stessa TIM e del Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord.

Inoltre, dalla data di approvazione della caratterizzazione non sono intervenuti eventi o alterazioni dei luoghi che possano in alcun modo portare a ipotizzare incrementi del rischio: e, semmai, dal piano di monitoraggio periodico curato da APPA, si evince una tendenza al progressivo miglioramento di tutti i parametri di riferimento (cfr. *ibidem*, doc. 20).

Riferisce ancora TIM che la campagna *Soil Gas* (cfr. *ibidem*, doc. 22-25) condotta nel 2015 dal Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord nel

2015 è stata progettata e programmata dal Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Trento e dall'Università Tor Vergata di Roma con il contributo dell'Università di Ferrara e del Dipartimento "Toso Montanari" dell'Università di Bologna, venendo anche approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e che gli esiti delle quattro campagne di misura, eseguite come richiesto dal Ministero, sono stati controllati e ritenuti attendibili dal professor Renato Baciocchi dell'Università Tor Vergata di Roma, istituto scelto oggi quale consulente anche da RFI.

Posto che per il SIN di Trento Nord sono disponibili "migliaia" (sic) di certificati di analisi eseguiti nel corso di diverse distinte campagne di misura tramite i quali è ben rappresentata la distribuzione tridimensionale della compromissione ambientale., TIM reputa del tutto inutili nuove indagini invasive e rimarca il rischio che si possano diffondere in aria contaminanti suscettibili di provocare potenziali danni per la salute delle persone presenti in una zona oggi densamente frequentata e popolata (cfr. *ibidem*, ritenendo in ogni caso opportuno che tali attività avvengano in atmosfera confinata e che non vengano diffusi in modo incontrollato e senza preavviso nell'ambiente esterno sostanze e vapori nocivi, e ha ripetutamente chiesto di essere informata e di poter partecipare sia alla progettazione che alla esecuzione delle operazioni interferenti con le aree di propria proprietà rimanendo inspiegabilmente e immotivatamente esclusa senza ricevere tempestivo riscontro; e ciò anche obliterando, da parte delle stesse RFI e di Italferr, la circostanza che la gestione del SIN prevede, in forza del predetto Accordo definitivo di programma de luglio del 2012, delle precise responsabilità attribuite ad un soggetto preposto, ossia il Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord.

TIM, nell'insistere sul riconoscimento del proprio diritto a essere messa nelle condizioni di poter partecipare alle attività di campionamento programmate tramite propri consulenti e tecnici ai quali sia consentito anche di prelevare

campioni in contraddittorio per procedere a controanalisi, afferma che tale attività viene di fatto ostacolata sia per la carenza di informazioni disponibili, sia per il limitato preavviso ad essa fornito mediante l'imposizione di un termine per l'accesso al fondo di sua proprietà che non sembra rispettare neanche le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione qui impugnata, e paventa che le attività di campionamento potrebbero essere alterate anche significativamente dal *fall out* di sostanze contaminanti immesse in atmosfera dai lavori in corso per la bonifica del Comparto delle Rogge, come anche riportato dalla stampa locale (cfr. *ibidem*, doc.ti 26 *usque* 29).

Tutto ciò premesso, TIM deduce i seguenti motivi di impugnazione:

I) *Violazione di legge: violazione dell'art. 15 TU espropriazioni e violazione dell'art. 242 ter Codice Ambiente.*

L'art. 15 del t.u. sulle espropriazioni serve per eseguire accessi su aree destinate ad espropriazione o occupazione.

Il Codice Ambiente esclude la pertinenza rispetto al procedimento espropriativo delle aree TIM in quanto contaminate. Dunque il provvedimento impugnato che si basa su tale art. 15 per accedere ad aree contaminate è illegittimo.

II) *Eccesso di potere per contraddittorietà: Violazione dell'ordinanza n. 3 dell'8.9.2022 e della VIA 29.12.2022 nella parte in cui si prevede che il progetto di passante non interferisca (non riguardi) con siti contaminati.* Sviamento di potere.

Sia la VIA sia l'ordinanza RFI danno attuazione alla legislazione di cui sopra escludendo qualunque interessamento del sito TIM.

Dopo aver riportato integralmente il testo dell'art. 15 del d.p.r. n. 327 del 2001 e dell'art. 242 ter del d.lgs. n. 152 del 2006, TIM riferisce che l'art. 242 ter 3 RFI L'art. 242 ter è stato interpretato, relativamente al passante ferroviario di Trento, nel senso che la zona contaminata di sua proprietà non può essere oggetto di alcun intervento, neppure di occupazione temporanea (cfr. *ibidem*, doc.ti 30 e 31)) e che in questo senso deve essere letta l'ordinanza n. 3 del 2022 emanata da RFI laddove al § A.36 dispone che le

aree oggetto di bonifica non possono subire interferenze inerenti alla bonifica regolata da un accordo di programma: e ciò anche in considerazione che l'attuale testo del medesimo art. 242 ter dispone nel senso che i progetti finanziati dal PNRR possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, inclusi i Siti di Interesse Nazionale, a condizione che detti interventi e opere non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione ed il completamento della bonifica.

Da ciò la ricorrente trae la conseguenza che è impossibile usare procedimenti espropriativi su di un'area per la quale la VIA ha escluso in esecuzione di legge qualunque intervento connesso al passante ferroviario, e che pertanto nella specie sussiste una violazione dell'art. 15 del t.u. delle espropriazioni TU espropriazione, nonché eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione, posto che si usa con il provvedimento impugnato un potere connesso all'espropriazione per il dichiarato e ben diverso fine di ottenere dati ambientali in un contesto di bonifica: contesto che non può essere oggetto di interventi PNRR come chiaramente disposto dall'art. 242 ter Codice ambiente e dall'ordinanza 3 cit e dal VIA.

Invero l'autorizzazione impugnata è stata rilasciata dichiaratamente per eseguire l'opera di RFI: ma quest'ultima non può più usare tali aree e lo ha dichiarato pubblicamente., mentre il Comune di Trento a sua volta ha dichiarato che comunque sarebbe opportuno svolgere tali analisi perché le altre analisi da esso stesso svolterisalgono a tempo addietro.

Non si può usare un potere che comprime a un diritto fondamentale della persona (il diritto di proprietà, inserito nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla base di ragioni non ammesse dal diritto. Il diritto ammette l'accesso per realizzare un'opera pubblica.

III) Violazione dell'art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

L'accesso al sito per ragioni non espropriative ma ambientali da accordo di programma è riservato ai proprietari.

Se il Comune ha necessita di svolgere analisi va tenuta ferma la circostanza che sussiste al riguardo un accordo di programma che lo vincola e sul quale TIM ha recentemente proposto una variante dopo spese ingenti per raccogliere elementi (cfr. *ibidem*, doc.ti 9 *usque* 12).

In tale accordo di programma il Comune e le Autorità pubbliche firmatarie si sono impegnate a far eseguire le verifiche ai tecnici delle società proprietarie, e pertanto anche sotto tale profilo non è ammissibile l'utilizzo di uno strumento connesso all'espropriazione che RFI e lo stesso Comune dichiarano non più necessaria.

Il vigente Accordo di programma relativo al SIN di Trento Nord non è un contratto di diritto privato, ma una forma di disciplina dell'intervento pubblico nell'area da bonificare, e proprio in quanto strumento pubblicistico esso deve rilevare anche per le altre Amministrazioni, specie quando si consideri che i proprietari hanno proposto una campagna di interventi di bonifica.

Se le Amministrazioni non intendono più rispettare l'accordo di programma lo revochino: non possono però, contro il principio *pacta sunt servanda*, eluderlo e procedere come se gli impegni assunti non esistessero.

Nel caso di specie l'autorizzazione qui impugnata incide proprio su attività di bonifica, che sono riservate dal vigente Accordo di programma ai tecnici dei proprietari.

III) Ulteriore violazione dell'art. 15 del t.u. sulle espropriazioni.

L'autorizzazione è stata trasmessa via PEC il 28 febbraio 2023 per un accesso da eseguirsi il 6 marzo 2023, con conseguente violazione del termine di 7 giorni contemplato da tale articolo di legge.

*IV) Eccesso di potere per sproporzione e difetto di motivazione, rispetto ai dati ambientali che attestano un netto miglioramento attestati da APPA (cfr. *ibidem*, doc.19).*

Non vi è alcuna urgenza in tale contesto o necessità di svolgere ulteriori analisi, posto che tutti i dati ambientali del SIN di Trento Nord sono in

miglioramento netto, anche grazie all'azione della ricorrente ricorrente che evita attività che possano aumentare la dispersione.

Sotto questo profilo il provvedimento impugnato è definito come *“completamente sproporzionato e viziato per difetto di motivazione”*, posto che non è dato di rinvenirne l'urgenza a fronte di un accertato miglioramento dello stato ambientale.

La ricorrente ha chiesto l'emanazione di provvedimenti cautelari a' sensi sia dell'art. 56 che dell'art. 55 c.p.a.

1.4. Con decreto presidenziale n. 12 del 6 marzo 2023, emesso a'm sensi dell'art. 56 c.p.a., stata interinalmente accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato,

“Rilevato che dagli atti di causa sin qui noti e allo stato depositati dalla sola parte ricorrente risulterebbe che l'area di cui è comproprietaria la parte medesima e nella quale è autorizzato l'accesso a' sensi dell'art. 15 del t.u. approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n.327 non sia ricompresa in quelle interessate dal progetto di circonvallazione ferroviaria della città di Trento in ordine al quale è a tutt'oggi pendente ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma in quanto opera realizzata in forza della l. 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modifiche, nonché del PNRR, dimodochè - allo stato - appare sussistere limitatamente al provvedimento di autorizzazione all'accesso qui impugnato la competenza territoriale di questo Tribunale a' sensi dell'art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a.; Rilevato che - impregiudicata restando ogni ulteriore e diversa valutazione della fattispecie da parte del Collegio nella susseguente sede di giudizio di cui all'art. 55 c.p.a. - il provvedimento impugnato non sembra - in base agli atti sin qui disponibili - che sia stato emesso nell'osservanza del termine di “almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni” prescritto dal comma 3 del predetto art. 15, e che comunque la parte ricorrente deduce che le operazioni medesime potrebbero causare una liberazione di gas pericolosi in una zona di proprietà privata, in cui l'Amministrazione si è impegnata a far lavorare esclusivamente i tecnici della stessa proprietà: e ciò anche con pregiudizio dei residenti nella zona; Ritenuto pertanto che sia del tutto conferente al necessario bilanciamento degli interessi coinvolti la misura della sospensione interinale dell'efficacia del provvedimento

impugnato limitatamente al terreno di comproprietà della parte ricorrente e sino all'esito della camera di consiglio convocata per l'esame in sede collegiale dell'istanza cautelare proposta dalla parte medesima".

1.5. Con atto depositato il 16 marzo 2023 si è costituita nel presente giudizio RFI, eccependo in via preliminare l'incompetenza di questo Tribunale in quanto la nuova infrastruttura ferroviaria è finanziata dal PNRR, con conseguente sussistenza al riguardo della competenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma.

In data 20 marzo 2023 RFI ha quindi depositato un'articolata memoria difensiva, con la quale ha ribadito la propria anzidetta eccezione di incompetenza, ma ha comunque controdedotto nel merito alle censure avversarie.

In particolare, ad avviso di RFI, con il primo motivo TIM sembra sostenere un uso distorto del potere previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale non sarebbe applicabile per eseguire indagini ambientali e non sarebbe utilizzabile nella fattispecie poiché l'area di TIM non sarebbe oggetto di espropriazione.

Secondo RFI è inesatto affermare che non vi sia pertinenza fra lo strumento previsto dal testo unico delle espropriazioni e gli interventi sulle aree contaminate, posto che la ricorrente omette di citare l'ultimo comma dell'anzidetto art. 15 t.u. laddove espressamente stabilisce che *"l'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati"*, confermando pertanto la congruenza dello strumento con le finalità ambientali.

RFI evidenzia quindi che ricorrente richiama poi l'art. 242 ter del Codice dell'ambiente, ma ne travisa i contenuti, posto che la norma espressamente consente che anche nei SIN possano essere realizzati i progetti PNRR, con l'unica condizione «che essi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della

bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La norma quindi non impedisce, ma anzi consente, la realizzazione di interventi e opere finanziati nell'ambito del PNRR nell'ambito dei SIN.

Il progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento, che è opera del PNRR, può dunque interessare il SIN; e, di fatto, la compatibilità dell'opera progettata con il regime del SIN è stata accertata e dichiarata in sede di VIA, proprio come prescrive l'art. 242 ter del Codice dell'ambiente, quando il progetto conteneva ancora la previsione dell'impiego delle aree all'interno del SIN per il deposito materiali, poi soppressa.

La VIA ha dunque accertato che l'interessamento dell'area SIN di proprietà della ricorrente, nell'ambito della realizzazione dell'opera ferroviaria finanziata dal PNRR è compatibile con la disciplina contenuta nel predetto art. 242 ter, mentre la diversa ricostruzione che prospetta la ricorrente, nel tentativo di sostenere che la norma vieterebbe gli interventi PNRR, è contraddetta dal tenore letterale della disciplina medesima.

Né ha alcun senso affermare che «l'art 242 ter è stato interpretato con riguardo al passante ferroviario di Trento nel senso che la zona contaminata di proprietà di TIM non può essere oggetto di alcun intervento, neppure di occupazione temporane, posto che non si vede come e con quale autorità potrebbe avvalorarsi una interpretazione contraria al contenuto della norma. Né – ancora – può essere condivisa la tesi per la quale l'ordinanza commissariale n. 3/2022 avrebbe stabilito che le aree SIN non possono essere interessate dall'opera in questione: al contrario l'ordinanza richiama mediante la prescrizione A-36 la condizione apposta alla VIA, richiamando l'art. 242 ter nella parte in cui ammette «che i progetti del PNRR possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, inclusi i SIN, a condizione che tali interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione ed il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori, per

confermare la prescrizione VIA per la quale «il Proponente dovrà effettuare la caratterizzazione e la gestione dei terreni movimentati, nel rispetto di quanto indicato dal comma 4 dell'art. 242-ter del predetto d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dandone preventiva comunicazione secondo le procedure vigenti alla competente Direzione del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE).

Proprio la prescrizione in questione è richiamata nell'autorizzazione impugnata, che vuole appunto consentire l'esecuzione del piano di indagine attuativo della prescrizione, comunicato al Ministero. La ricorrente invero sostiene che l'atto impugnato motiva sull'accesso con riferimento alla necessità di realizzare l'opera», mentre nella fattispecie non vi sarebbe opera da realizzare sulle aree in questione, una volta rimossa la previsione relativa al deposito di materiali, e sostiene inoltre che il diritto ammette l'accesso per realizzare un'opera pubblica, mentre nel caso le aree un alle quali si vuole accedere non sono interessate dall'opera pubblica, ma sarebbero oggetto di *“interessamento”* da parte del Comune.

Ad avviso di RFI tale tesi è travisante, è infondata in generale ed è irrilevante nella fattispecie. Dal Dal punto di vista generale, la ricorrente vorrebbe sostenere che l'art. 15 del t.u. sulle espropriazioni consente di autorizzare l'accesso solo alle aree direttamente interessate dall'espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche e destinate al sedime dell'opera.

Tale articolo tuttavia ammette l'accesso per consentire rilievi e operazioni propedeutiche alla progettazione, in funzione della realizzazione di un'opera pubblica o per la mera progettazione di piani urbanistici ed altri interventi, fra i quali quelli di bonifica.

Si desume pertanto che l'accesso è possibile non solo sulle aree di sedime dell'opera (come sostiene la ricorrente), dal momento che l'opera medesima, nello schema dell'art. 15, è ancora da progettare e quindi non è localizzata: e, del resto, tale disciplina deriva dall'art. 7 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 che ammetteva la possibilità di introdursi nelle proprietà private per la redazione del progetto di massima.

Le aree “*interessate*” nella relativa norma sono quelle sulle quali devono compiersi le indagini necessarie per la progettazione, comprensiva di tutti gli aspetti, ivi dunque incluse quelle relative alla sicurezza dei lavoratori ed alla tutela ambientale, e non solo quelle direttamente interessate dall’opera.

In tale contesto RFI afferma che non è esatto l’assunto della ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato motiva l’accesso con l’esigenza di eseguire l’opera sui terreni da indagare: al contrario, l’autorizzazione richiama in premessa l’esigenza di eseguire le indagini ambientali prescritte nel corso del procedimento di approvazione dell’opera, e ciò a prescindere dalla collocazione dell’opera medesima sui siti indagati.

Da un lato, quindi, è irrilevante se l’area è direttamente interessata dall’opera; e, dall’altro lato, neppure risulta fondato l’assunto che la comproprietà di cui TIM è titolare, una volta rimossa la previsione del deposito, non sia in alcun modo toccata dall’opera, posto che, come si desume dal documento depositato dalla stessa ricorrente sub n. 6) e dai documenti prodotti sub nn. 30 e 31 dalla stessa RFI, porzioni della comproprietà TIM sono sottoposte ad espropriazione per la realizzazione della sede stabile della ferrovia e per la deviazione di corsi d’acqua o ad occupazione perché direttamente interessate dalla realizzazione dell’opera o dalle cantierizzazioni previste per l’esecuzione dei lavori.

Rileva inoltre la circostanza che l’opera costeggia comunque tutto il SIN e che la collocazione delle aree di cantiere e la presenza di lavoratori nell’esecuzione dell’opera sia sull’area di comproprietà di TIM, sia sulle aree prossime rendono indispensabile comprendere il grado di diffusione di gas inalabili provenienti dai suoli inquinati: e ciò proprio al fine di assicurare le condizioni di sicurezza imposte dalla normativa.

D’altra parte, la prima richiesta di integrazione al progetto da parte della Commissione tecnica presso il MiTE esattamente rilevava (cfr. doc 14 di RFI , punto 12) che il progetto “*presenta diverse interazioni con il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di “Trento Nord” sia in riferimento allo sviluppo lineare della ferrovia e*

all'ingombro delle opere accessorie (quali sottopassaggi ferroviari e pedonali) sia in relazione alla previsione di utilizzare parte delle aree del SIN con funzioni di aree di stoccaggio": dal che pertanto discende l'infondatezza dell'assunto della ricorrente secondo cui le aree alle quali si vuole accedere «non sono interessate dall'opera pubblica ma sarebbero oggetto solo di un indimostrato interessamento del Comune finalizzato ad eludere l'Accordo di programma avente ad oggetto il SIN di Trento Nord.

RFI contesta pure la violazione dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990 dedotta dalla ricorrente laddove segnatamente afferma che l'accesso al sito per ragioni non espropriative ma ambientali, e ciò in forza del predetto Accordo di programma, vincolante anche per il Comune di Trento qualora intenda svolgere ivi indagini per proprio conto.

Ad avviso di RFI il relativo motivo di impugnazione è inammissibile, posto che l'asserita violazione dell'Accordo di programma da parte del Comune non si traduce in un vizio di legittimità del provvedimento adottato da RFI in questa sede impugnato; e, del resto, RFI non è parte dell'Accordo di cui trattasi e non è conseguentemente vincolata ai suoi contenuti, nell'esercizio dei poteri connessi alla realizzazione dell'opera pubblica.

Il motivo è inammissibile anche perché generico e ipotetico, e comunque del tutto indimostrato, posto che esso infatti si fonda infatti sulla mera ipotesi che il Comune voglia svolgere analisi sul terreno di TIM e che RFI si sia prestata ad assecondare questa volontà; e, comunque, è infondata la tesi per la quale le indagini commissionate da RFI violerebbero l'esclusiva che l'Accordo di programma riconosce ai proprietari dell'area sulla esecuzione della progettazione e dell'intervento di bonifica.

Nella fattispecie l'accesso avviene al fine di verificare le condizioni ambientali necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nella esecuzione dell'opera ferroviaria e caratterizzare i materiali che nell'esecuzione dell'opera saranno movimentati: non si tratta dunque di eseguire, in sostituzione del proprietario, interventi di bonifica del sito o caratterizzazioni legate alla

bonifica, le quali continuano ad essere di esclusiva competenza e responsabilità del proprietario.; né RFI potrebbe limitarsi a prendere atto di indagini eseguite dallo stesso proprietario e che gli organi tecnici del MiTE e le altre amministrazioni hanno ritenuto eccessivamente datati e non sufficienti.

RFI evidenzia inoltre che le Analisi di Rischio presentate nel 2017 dalle proprietà ora coinvolte nel 2017 al Ministero della Transizione Ecologica non sono state approvate e che sono state richieste indagini integrative non eseguite, come del resto risulta dalle puntuali controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente allegate all'autorizzazione impugnata (cfr. doc.1 di parte resistente). Né è dato di comprendere per quale ragione tecnica le indagini eseguite dalla proprietà dovrebbero essere più attendibili di quelle promosse da RFI, come sembra ritenere TIM: e, d'altra parte, il timore che le indagini commissionate da RFI restituiscano valori diversi da quelli emersi nel corso delle indagini eseguite dalla proprietà non potrebbe essere valida ragione di opposizione, posto che, al contrario, un supplemento di indagine, che contribuisce ad una migliore conoscenza del sito, dovrebbe essere apprezzato dal proprietario, che non ne sopporta i costi.

In ordine alla violazione dell'art. 15 del t.u. sulle espropriazioni, laddove la ricorrente afferma che il termine di 7 giorni ivi previsto sarebbe stato violato da una notifica ricevuta il 28 febbraio per un accesso da eseguirsi il 6 marzo, RFI ritiene che il motivo sia inammissibile, posto che il mancato rispetto dei termini dilatori di notifica non si traduce in un vizio di legittimità dell'atto autorizzativo all'accesso, ma –al più - in una illiceità della occupazione che sia eseguita senza il rispetto del termine di preavviso; e, di fatto, la mancata esecuzione dell'occupazione rende irrilevante la questione.

Il motivo, sempre secondo RFI, risulta comunque infondato in quanto la ricorrente omette di ricordare che, trattandosi di opera ammessa al PNRR, deve applicarsi la disposizione dell'art. 14, comma 5, del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, a quel momento già vigente e in forza della quale per tali opere «i

termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione delle norme espressamente indicate, fra le quali non compare l'art. 15.

RFI controdeduce anche alla censura di eccesso di potere per sproporzione e difetto di motivazione, con la quale la ricorrente sostiene che i dati in suo possesso attestano un netto miglioramento della situazione ambientale, con conseguente esclusione della necessità di svolgere ulteriori analisi sul fondo di cui essa è proprietaria.

RFI afferma in proposito di prendere atto delle dichiarazioni della ricorrente, confidando che le analisi che saranno eseguite confermeranno il miglioramento della situazione ambientale; reputa tuttavia tale censura inammissibile o comunque infondata, poiché la stessa, oltre ad essere del tutto generica, di fatto persegue il fine di sostituire la valutazione (di discrezionalità tecnica) effettuata dagli organi competenti.

RFI evidenzia in tal senso che essa non può infatti esimersi dall'eseguire l'accertamento che il MiTE ha ritenuto necessario nell'ambito della VIA e del quale hanno ritenuto l'esigenza anche il Comune e la Provincia e che in ogni caso, l'auspicabile netto miglioramento annunciato dal ricorrente non implica che siano garantite le condizioni di sicurezza per l'esecuzione dell'opera e per la popolazione volute dalla normativa e da un elementare principio di precauzione.

1.6. Nel verbale della camera di consiglio del 23 marzo 2023, convocata a' sensi dell'art. 55 c.p.a. per la disamina in sede collegiale della domanda di sospensione del provvedimento impugnato, si legge - per quanto qui segnatamente interessa - che *“a domanda del Presidente, il patrocinio di RFI precisa che il fondo di cui TIM è contitolare è contiguo al nuovo tracciato ferroviario, una parte dello stesso potrebbe essere appreso con esproprio e che la caratterizzazione dell'intero fondo è peraltro necessaria al fine della verifica delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere, nel mentre l'ordinanza n.3 di RFI (doc 15 di parte avversaria), esclude il solo deposito nell'area del materiale di risulta. La parte ricorrente contesta la tesi avversaria*

rinviano al proprio documento n. 34”, depositato il 20 marzo 2023 e illustrante la localizzazione degli scavi previsti sul fondo di sua proprietà; si legge quindi che “Con memoria depositata le parti concordano di avviare trattative serie e concludenti per quanto attiene ai rilievi che devono essere effettuati ai sensi dell’art. 15 del TU 327/01 sul fondo della ricorrente, anche e soprattutto con riguardo alla determinazione delle modalità del contraddittorio di tali operazioni. In dipendenza di ciò la parte ricorrente rinuncia allo stato all’immediata richiesta di sospensiva a fronte dell’impegno della controparte di sospendere, in pendenza delle predette trattative, la procedura di accesso coattivo al fondo di cui trattasi. La trattazione della causa in sede cautelare proseguirà alla camera di consiglio del 6 aprile 2023, ora di rito”.

1.7. Con memoria depositata il 3 aprile 2023 da TIM, si legge testualmente che *“con riferimento all’esito del dibattimento tenutosi in Camera di Consiglio presso gli uffici del TRGA di Trento in data 23 marzo 2023 TIM si è attivata per promuovere un confronto fattivo con RFI: - ha richiesto in data 27 marzo 2023 a mezzo PEC a RFI S.p.a. e a Italferr S.p.a. la preannunciata nuova mappa con indicate le aree di esproprio interferenti con le nostre proprietà; ha partecipato ad un incontro con i referenti di Italferr S.p.a. tenutosi in data 29 marzo 2023 nel quale ha rinnovato la necessità di ricevere la mappa aggiornata degli espropri; ha risollecitato in data 31 marzo 2023 via PEC a RFI S.p.A. e a Italferr S.p.a. la trasmissione della mappa aggiornata degli espropri; in data 31 marzo 2023 ha ricevuto da Italferr S.p.a. la mappa con la nuova impronta dell’infrastruttura ferroviaria, per la parte interferente le aree di proprietà TIM. Tale mappa è completamente diversa dalla precedente dimostrando la fondatezza delle pretese TIM: la mappa precedente era uno strumento per svolgere attività in nessun modo connesse all’espropriazione, con l’effetto oggettivo temuto dal proprietario di svalutarne il sito”.*

Circa la *“possibilità di svolgere analisi nelle aree espropriande ma non nelle aree limitrofe come da art. 242 ter Codice ambiente come interpretato dal MiTE stesso, essendo il sito già caratterizzato”*, TIM afferma che, *“stante quanto sopra si rileva che: l’interferenza con la proprietà di TIM che risulta dalla nuova mappa è completamente differente rispetto alla precedente formulazione: nella mappa precedente non era prevista alcuna delimitazione con il risultato che poteva accedersi ovunque senza limiti e senza alcun senso né nesso*

all'opera da realizzare; nella nuova mappa le aree sono delimitate in verde chiaro nella parte di interesse della proprietà TIM. l'interessamento delle aree di TIM rispetto all'impronta dei lavori è oggi marginale riducendosi a due strette fasce collocate lungo l'attuale asse ferroviario; - vengono conseguentemente meno sia i presupposti sia le finalità dell'Autorizzazione all'Accesso n. 76 emessa, a dicembre 2022, da RFI S.p.A.; - la campagna di indagine riguardava infatti aree non oggetto di occupazione e quindi, già da settembre 2022, non più da tenere in considerazione ai fini della sicurezza sul lavoro ai sensi della legge 81/08; anche i tecnici di Italferr S.p.a. hanno evidentemente condiviso quanto sopra; sono state inoltre eseguite esaurienti valutazioni, basate oltre che su nuove prove anche sui dati di Caratterizzazione, che hanno consentito a RFI S.p.a. di ottenere, con ampi margini di sicurezza, i medesimi obiettivi dichiarati per la campagna di indagine in esame come relazionato dai tecnici incaricati da RFI S.p.a. in occasione del Consiglio Comunale di Trento del 28 marzo 2023. ... La normativa vigente esclude l'interferenza tra le opere PNRR e l'iter di bonifica dei SIN (art. 242 Ter del D.lgs. 152/06) escludendo indagini su un sito già caratterizzato; l'area è stata caratterizzata e la caratterizzazione è stata approvata per cui tutti gli inquinanti sono noti”.

Nella propria memoria TIM così testualmente conclude: “Non ci si oppone alla occupazione delle sole aree espropriande - Si prende atto della rinuncia di RFI ad occupare tutte le aree ulteriori rispetto alle aree espropriande, con la sola eccezione di una fascia di circa 5 metri rispetto a tali aree, e con l'esclusivo fine di svolgere analisi con camera di flusso (essendo stato escluso il Soil Gas dalla ricorrente medesima (doc. 47) senza movimentazione del terreno. Si insiste comunque nella richiesta cautelare di sospensione sull'occupazione di tali aree aggiuntive per una fascia di circa 5 metri rispetto alle aree espropriande, sia pure limitatamente alle analisi con camera di flusso (essendo stato escluso il Soil Gas dalla ricorrente medesima (doc.47): Ci si oppone e si insiste in sede cautelare per la sospensione del provvedimento impugnato con riferimento alle aree che RFI ha dichiarato di voler occupare per analisi con camera di flusso (essendo stato escluso il Soil Gas dalla ricorrente medesima (doc. 47) in aggiunta alle aree espropriande, stante la manifesta illegittimità sia di tale occupazione (contro l'art. 242 ter Codice ambiente e le indicazioni ministeriali su indagini in aree già caratterizzate, proibite) che delle attività che

RFI intende svolgere (inutili rispetto ad analisi già agli atti anche recenti), del tutto scollegate all'opera pubblica da realizzare. In subordine, quando si ritenga che l'occupazione di tali aree aggiuntive possa avvenire per analisi con camera di flusso (essendo stato escluso il Soil Gas dalla ricorrente medesima (doc. 47), in contrasto peraltro con la legge e le indicazioni ministeriali, ferma restando la richiesta di sospensione sull'occupazione di tali aree, si domanda: che ogni indagine sia eseguita senza alcuna escavazione, come peraltro dichiarato in udienza da RFI, in contraddittorio con la proprietà sia nella fase di realizzazione di indagine che nella fase di analisi, consentendo alla proprietà di avere traccia verificabile delle operazioni svolte sul suo terreno, mantenendo la proprietà il pieno diritto di accesso al sito e di proseguire le proprie attività sul medesimo in esecuzione dell'accordo di programma di bonifica ; che tali indagini si esauriscano nel tempo massimo di un mese avendo la stessa RFI dichiarato che si tratta di analisi semplici limitate alle esalazioni senza alcuna escavazione, quale tempo ampiamente sufficiente nel rispetto del diritto costituzionale di proprietà del(la) ricorrente”.

1.8. A sua volta RFI, con propria memoria depositata il 4 aprile 2023 afferma che *“mentre si deve dare atto che le parti si stanno oggi ancora confrontando sembra opportuna una sintetica replica alla memoria depositata il 3 aprile da TIM, che si contesta integralmente. In relazione alla questione delle «mappe», va precisato che l'approvazione del PFTE, sia pure con prescrizioni, ha costituito a norma di legge dichiarazione di pubblica utilità. A questa fase si riferisce la prima mappa citata dal ricorrente. A seguito degli approfondimenti del PFTE” (Progetto di fattibilità tecnica ed economica) “in adempimento delle prescrizioni ed osservazioni presentate nel procedimento, sono state modificate (in riduzione) le opere e le cantierizzazioni previste sulle aree TIM incluse nel SIN e conseguentemente saranno adottati provvedimenti di esproprio e di occupazione su porzioni già incluse nella dichiarazione di pubblica utilità tuttora vigente, seppure in misura minore. Allo stato il PFTE dell'opera ferroviaria è stato oggetto di affidamento per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera. Al fine di redigere il progetto esecutivo dell'opera, comprensivo della cantierizzazione e del piano per la sicurezza dei lavoratori, che per la parte che interessa deve essere consegnato entro il mese di agosto, occorre comprendere quali conseguenze derivino dalla contaminazione accertata dei SIN*

interessati dall'opera o con essa confinanti, dal punto di vista dell'esposizione dei lavoratori a gas nocivi provenienti dai terreni inquinati. L'autorizzazione all'accesso ex art 15 t.u.es., impugnata in questa sede, non è un provvedimento di occupazione o di espropriazione, ma assolve semplicemente alla esigenza di svolgere le indagini necessarie a progettare un'opera pubblica: dunque l'accesso non è limitato al sedime dell'opera (ancora da progettare), ma ai terreni dai quali o nei quali possano eseguirsi le misurazioni e i rilievi necessari alla progettazione. È dunque priva di fondamento la tesi sottesa alla difesa avversaria, per la quale non si può accedere ad aree non destinate all'espropriazione per l'esecuzione dell'opera. In secondo luogo, non si realizza tecnicamente alcuna «occupazione», né tantomeno una anticipata occupazione, preordinata all'esproprio. Il bene resta nella disponibilità del proprietario e l'accesso dura il tempo necessario per i rilievi (nella fattispecie, trattandosi di rilievi finalizzati alla misurazione dei gas emessi dal terreno, il tempo tecnico per installare gli apparecchi di misura, quello di misurazione e quello per prelevare gli apparecchi). Le operazioni per le quali è stato richiesto l'accesso sono solo indagini non invasive, ampiamente descritte nei documenti depositati, mediante sonde di pochi centimetri di diametro o mediante camere di flusso. È del tutto fuori luogo e sviante il ripetuto tentativo del(la) ricorrente di far credere che nelle aree interessate si debbano eseguire degli «scavi» ed altre operazioni, oltre ai rilievi appena descritti. In particolare la fotografia prodotta sub 46 (di parte ricorrente) , il disegno sub 38 (parimenti prodotto dalla parte ricorrente) non hanno alcuna pertinenza con i rilievi da eseguire in base alla autorizzazione impugnata. Nessuna «movimentazione di terreno», paventata nella memoria, è prevista dall'autorizzazione. Analogamente il riferimento alle vicende riportate dalla stampa e riprese nella memoria per enfatizzare la prospettazione infondata di un pericolo alla salute o di un pregiudizio alla proprietà, non è corretto, perché riferito a situazioni che non riguardano l'area TIM ed a lavorazioni che non sono oggetto dell'autorizzazione impugnata. Va infine precisato che le indagini già svolte sul sito negli anni precedenti sono datate e quindi non utilizzabili per valutare la pericolosità attuale delle esalazioni provenienti dai terreni, e sono state ritenute nelle competenti sedi tecniche ministeriali e locali insufficienti e non attendibili”.

RFI conclude pertanto per la reiezione della domanda cautelare, nonché per la reiezione nel merito del ricorso avverso.

1.9. Nel verbale della camera di consiglio del 6 giugno 2023 si legge quindi, per quanto qui segnatamente interessa, che *“il Presidente, dopo avere preliminarmente constatato, a seguito di precisa richiesta, che le parti non hanno raggiunto un accordo pienamente soddisfattivo delle reciproche pretese, informa che l’incidente cautelare viene trattenuto per la decisione, non escludendo peraltro la possibilità di una statuizione che affermi la sussistenza al riguardo della competenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma. Le parti prendono atto. Il Collegio trattiene la causa in decisione”*.

2. Tutto ciò doverosamente premesso, il Collegio, in dipendenza delle produzioni documentali complessivamente acquisite nel corso della trattazione dell’incidente cautelare nonché dei chiarimenti forniti dalle stesse parti, non può che dichiarare la propria incompetenza a’ sensi dell’art. 15, commi 1 e 3, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, contestualmente indicando quale giudice competente a statuire sulla presente controversia il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma.

Il provvedimento qui impugnato, infatti - anche a prescindere dalla questione della vincolatività, o meno, nei riguardi di RFI e di Italferr dell’Accordo di programma di cui è parte la ricorrente e che attiene al disinquinamento del SIN di Trento Nord e a prescindere, altresì, dalla circostanza che l’occupazione temporanea disposta da RFI riguardi aree escluse dall’espropriazione finalizzata alla realizzazione del nuovo tracciato ferroviario piuttosto che aree viceversa assoggettate a tal espropriazione - sostanzia comunque un’attività del tutto accessiva - o. per meglio dire, strettamente consequenziale - rispetto alla programmazione e alla realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria del lotto 3A: Circonvallazione di Trento della linea Verona - Brennero, in ordine alla quale questo stesso Tribunale con propria ordinanza collegiale n. 200 dd. 24 novembre 2022 ha già - per l’appunto - riconosciuto la competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma.

L'evidente accessività/consequenzialità del sub-procedimento di occupazione del fondo di comproprietà della parte ricorrente rispetto ai pregressi atti programmatici che hanno già formato oggetto presso questo Tribunale del ricorso proposto sub R.G. 151 del 2022, ora riassunto innanzi al T.A.R. di Roma - *in primis* il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021 e recante l'*"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"* - rende nella specie del tutto irrilevante, ai fini dell'individuazione del T.A.R. territorialmente competente - con riguardo sia al principio di ordine generale enunciato dall'art. 13, comma 1, c.p.a. (cfr. *ivi*: *"Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede"*), sia al principio correlato della seconda parte del medesimo comma (cfr. *sempre* *ivi*: *"Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede"*) la circostanza che l'autorizzazione qui impugnata sia stata emessa da un organo periferico di R.F.I. competente per tutte le infrastrutture che devono essere realizzate nell'Italia nord-orientale, ossia la Direzione operativa infrastrutture territoriale di Verona – Ufficio territoriale per le espropriazioni, avente *ivi* sede in Piazzale XXV Aprile, n. 6.

Detto altrimenti, la circostanza che nella specie l'opera sia stata finanziata e progettata da organi centrali dello Stato mediante propri provvedimenti riconduce naturalmente al sindacato del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, anche tutti gli atti ulteriormente emanati nel corso dei susseguenti sub - procedimenti deputati a materialmente realizzare l'opera medesima: e ciò, si

badi, anche a prescindere che il soggetto inciso da tali atti ulteriormente intervenuti abbia interesse ad impugnare quelli presupposti.

Questa sorta di *“funzionalizzazione”* della competenza giudiziale che si determina anche con riguardo agli atti emanati nel corso dei sub-procedimenti susseguenti al finanziamento e alla programmazione dell’opera all’evidenza risponde ad un coerente criterio di razionalità, consentendo una gestione del contenzioso del tutto rispondente alla pregnante finalità dell’accelerazione dei suoi tempi di definizione, evitandone la frammentazione territoriale.

Invero, l’art. 15 del t.u. approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dispone al suo comma 1 che *“per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata”*, espressamente chiarendo, poi, al comma 5 che *“l’autorizzazione di cui al comma 1 si estende”*, tra l’altro, *“alla bonifica dei siti inquinati”*.

Le operazioni programmate al riguardo da RFI attengono espressamente e primariamente alla necessaria verifica della sicurezza dei lavoratori impegnati nella realizzazione del nuovo e finitimo percorso ferroviario, nonché degli stessi residenti nell’area circostante, per cui l’asserito interesse del Comune di Trento ad acquisire dati più aggiornati riguardanti il SIN di Trento Nord si configura come del tutto eventuale e, comunque, indiretto rispetto alla finalità primaria perseguita con la realizzazione della nuova infrastruttura, programmata e finanziata - giova ribadire - da organi centrali dello Stato e di RFI.

Allo stesso tempo, risulta con ogni evidenza lo stretto nesso di strumentalità che sussiste tra la realizzazione dell’opera, definita *ex lege* come strategica per l’intera comunità nazionale, e gli adempimenti che sono inderogabilmente necessari per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della pubblica incolumità.

Tale notazione di fondo giustifica pertanto l'attrazione anche della presente causa alla competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma.

Preme peraltro evidenziare che tale indicazione del giudice competente per territorio non si fonda su di un apodittico assunto per cui qualsivoglia impugnativa proposta avverso la realizzazione delle opere finanziate dal PNRR va sempre e comunque devoluta alla competenza di tale Tribunale, posto che l'art. 12 bis, comma 5, del d.l. 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla l. 5 agosto 2022, n. 108, nel disporre che *“ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo ... ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 119 c.p.a., richiamando solamente i commi 2 (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e 9 (relativo al deposito della sentenza), né ha espressamente ampliato l'elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell'art. 119 c.p.a.”*, con la conseguenza che *“la competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all'art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall'art. 13, c.p.a.”* (così T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 12 settembre 2022, n. 2553): ed infatti questo Tribunale con l'anzidetta ordinanza collegiale n. 200 del 2022 ha già a sua volta riconosciuto la competenza del T.A.R. di Roma relativamente alle controversie sul lotto costituito dalla circonvallazione ferroviaria di Trento avuto segnatamente riguardo alla circostanza che si tratta di opera già a suo tempo prevista e finanziata dalla l. 21 dicembre 2001, n. 443 e dalla conseguente deliberazione CIPE del 2001 (cfr. al riguardo la ben più risalente giurisprudenza rispetto allo stesso art. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022 convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2022: Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2015, n. 4015; Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2007 n. 513; Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2005 n. 1485; nonché T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis. 26 luglio 2022, n. 10642; Id., 27 luglio 2022, n. 10673; Id., 8

agosto 2022, n. 11112; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 24 febbraio 2015, n. 3216; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 16 febbraio 2010, n. 2255): ossia, la competenza del giudice amministrativo di primo grado avente sede in Roma era già stata in precedenza *“cristallizzata”* dall’ordinamento vigente ancor prima dell’approvazione e della c.d. *“messa a terra”* del PNRR.

In relazione a quanto precede, questo giudice, ai sensi dell’art. 15 c.p.a., non può dunque che dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale e indicare quale competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sede di Roma, innanzi al quale le parti potranno pertanto riassumere il giudizio nel termine perentorio di trenta giorni, secondo quanto previsto dal comma 4 del menzionato art. 15 c.p.a. decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

3. Poiché a’ sensi del comma 2 del predetto art. 15 c.p.a. *“in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”*, il provvedimento qui impugnato riacquista la propria efficacia all’atto del deposito della presente ordinanza.

4. L’esito della presente fase di giudizio, in relazione alla peculiarità della fattispecie, giustifica *ex se* l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) dichiara, nei sensi di cui in motivazione, la propria incompetenza territoriale e indica quale Giudice competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne immediata comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO